



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001.

Ai sensi del "Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica in attuazione all'art. 25 della L.R. 08/08/2001 n. 24" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 26 ottobre 2009

SI RENDE NOTO

che dal 1 febbraio 2010 al 30 marzo 2010 si procede alla raccolta delle domande per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che si renderanno disponibili ed assegnabili nel Comune di Boretto.

I cittadini interessati possono fare domanda presso la sede del Servizio Socio Assistenziale in "Villa Vecchi" Via Giovanni XXIII, n. 62 (telefono 0522 965021) - previo appuntamento.

Dopo l'approvazione della prima graduatoria, le domande potranno essere presentate durante tutto l'anno, in quanto trattasi di "graduatoria aperta" che sarà aggiornata semestralmente, con l'inserimento delle nuove domande e gli eventuali aggiornamenti.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A norma della L.R. 8 agosto 2001 n.24, art.15 e della delibera del Consiglio Regionale 12/2/02 n.327 e successive modifiche e integrazioni, possono partecipare al presente concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

- A.1)** cittadinanza italiana;
- A.2)** cittadinanza di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3)** cittadinanza in Paese extra Unione Europea, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs.286/98 e s.m.i., titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

E' richiesto **ad almeno un componente il nucleo** avente diritto uno dei seguenti requisiti:

- B.1)** residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Boretto ;
- B.2)** attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Boretto;
- B.3)** attività lavorativa da svolgere presso i nuovi insediamenti produttivi di servizio compresi nel Comune di Boretto;
- B.4)** attività lavorativa svolta all'estero (AIRE).

C) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

C.1) Il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati nell'ambito della provincia di R.E., la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a due volte la tariffa della categoria A/2 classe I riferita al Comune di Boretto (max. € 170,42);

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della cat. A/2 classe I del Comune di Boretto (max € 298,23) considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;

C.3) nei casi di cui alle lett.C1) e C2), la rendita complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (max € 426,05).

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di ERP;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica), nel seguente modo:

E.1) valore ISE non superiore a €. 34.308,60.

E.2) Valore ISEE non superiore a € 17.154,30;

2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni E 2.1) e E2.2) non sono tra loro cumulabili.

E.3) patrimonio mobiliare del nucleo non superiore a €. 35.000,00 (al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs.109/98 come modificato dal D.Lgs.130/00, ossia di Euro 15.493,71) o superiore a €. 45.500,00 nel caso in cui in famiglia sia presente un anziano ultra sessantacinquenne o persona con invalidità superiore al 66%.

I requisiti per accedere all'ERP di cui alle lett. A),B),C),D),E), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

I requisiti di accesso all'ERP devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

Per nucleo avente diritto si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, e dagli affiliati con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di

convivenza deve, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda.

I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

- Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare, come disciplinate dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini I.S.E.E., il Comune procede alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 ed al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E.. Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente, dichiarato in domanda.
- Per quanto attiene le norme sulla composizione del nucleo familiare, fatto salvo il rispetto della disciplina di cui all'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, in caso di coniugi separati di fatto con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'I.S.E.E. sono ricondotti entrambi nella domanda, anche se non indicati dal richiedente.
- E' indicato nella domanda un unico coniuge, in deroga a quanto previsto nel comma precedente, qualora sussista un qualsiasi provvedimento di un'autorità giurisdizionale o di altra autorità pubblica in materia di Servizi Sociali, che dichiarino la necessità della condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione giudiziale o legale dei coniugi a loro tutela o a tutela dei figli minori di questi.
- Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, legate o meno da vincoli di parentela o affinità, che prestano assistenza. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, né tantomeno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui alla tabella A. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. In questo caso troverà applicazione l'art. 4 del regolamento di disciplina del subentro, ospitalità temporanea e coabitazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 22/08/2005. E' sempre possibile integrare la domanda, in occasione degli aggiornamenti della graduatoria, inserendo nel nucleo familiare richiedente le persone fino a quel momento specificate in domanda per le finalità assistenziali predette. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.
- Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari, dei quali alcuni siano ancora residenti all'estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. viene presentata per i soli residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:
 - a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente;
 - b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procede all'assegnazione.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO

Le domande potranno essere unicamente compilate su appuntamento da richiedere al Servizio Socio Assistenziale aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 13:00.

Termine ultimo di presentazione delle domande 30 marzo 2010.

Il richiedente dovrà essere in possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata e con riferimento all'ultima certificazione dei redditi in possesso.

I punteggi sono attribuiti sulla base delle condizioni definite nelle tabelle sotto riportate, per la definizione della graduatoria ai sensi del regolamento comunale:

TABELLA A	Condizioni oggettive
------------------	-----------------------------

A - 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 1 anno alla data della domanda o dell'ultimo aggiornamento dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni

A - 1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni (esempio: cantina, sottoscala, garage, prefabbricato). Il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria.

punti 4

A - 1.2) sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dall'Amministrazione Comunale

punti 6

A - 1.3) abitazione in alloggio sovraffollato

- tre persone residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 1 persona (mq. 28.00)

punti 1

- quattro persone residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 2 persone (mq. 38.00)

punti 1

- cinque persone residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento comunale per 3 persone (mq. 42.00)

punti 2

- oltre cinque persone residenti in alloggio di metratura compresa tra i 42.00 e i 56.00 mq. standard abitativo previsto dal presente regolamento per 4 persone

punti 2

A - 1.4) residenza anagrafica in alloggio con destinazione abitativa "non abitabile", attestata dall'Autorità competente, intendendosi come tale l'alloggio sprovvisto dei servizi igienico - sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria)

punti 4

A - 2) Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che non si tratti di soggetti che si trovino in oggettiva temporanea difficoltà documentabile all'atto della domanda o per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali.

punti 6

- A - 3) Sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio emesso da non oltre un anno alla data della domanda e / o dalla data dell'ultimo aggiornamento.

punti 6

Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3) non sono cumulabili tra loro.

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

TABELLA B | Condizioni oggettive area disagio economico

In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, il punteggio non viene riconosciuto. Fanno eccezione i casi in cui:

- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF per pari importo;
- il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e il reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;
- il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali (attribuibile solo dai servizi sociali);

- B - 1) nucleo familiare richiedente con reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato:

ISEE	ISEE		
Inferiore o pari al 20% dell'ISEE d'accesso	3.430,86	punti	4
Inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso	5.146,29	punti	3
Inferiore o pari al 40% dell'ISEE d'accesso	6.861,72	punti	2
Inferiore o pari al 50% dell'ISEE d'accesso	8.577,15	punti	1

- B - 2) richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida:

- B - 2.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda

punti 1

- B - 2.2) in misura superiore al 50% e fino al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda

punti 2

- B - 2.3) in misura superiore al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda

punti 3

TABELLA C	Condizioni soggettive
------------------	------------------------------

- C - 1) nucleo familiare richiedente composto da 4 componenti ed oltre con minori
punti 2
- C - 2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purchè l'altro non svolga attività lavorativa) anche con minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al 75%
punti 2
- C - 3) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni
punti 2
- C - 4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:
C - 4.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%
punti 2
C - 4.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5, o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative
punti 3
- Le condizioni C-2) e C-3) non sono cumulabili tra loro. Non sono inoltre cumulabili tra loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione C-4, tranne nel caso in cui siano riferite a persone diverse appartenenti al nucleo del richiedente ed inserite nelle domanda.
In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.
- C - 5) nucleo familiare costituitosi da non più di quattro anni alla data di presentazione della domanda, e che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabella A e B, a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età
punti 1
- C - 6) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, anche in affidamento, che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B
C - 6.1) con 1 minore
punti 3
C - 6.2) con 2 minori
punti 4
C - 6.3) con 3 o più minori
punti 5
La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto.
- C - 7) Nucleo familiare di cittadini italiani emigrati rientrati in Italia a seguito del verificarsi delle condizioni indicate all'art. 3 comma 6 e all'art. 11 della L.R. 14/90
punti 1

- C - 8) Residenza nel Comune di Boretto del richiedente alla data di presentazione o aggiornamento della domanda
 C - 8.1) richiedente con residenza nel Comune da oltre 4 anni e fino a 6 anni alla data della domanda
punti 2
- C - 8.2) richiedente con residenza nel Comune da oltre 6 anni e fino a 10 anni alla data della domanda
punti 4
- C - 8.3) richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni alla data della domanda
punti 6

TABELLA D	Condizioni di incremento di 5 punti del punteggio ottenuto con le tabelle A, B e C
------------------	---

- D - 1) Nucleo del richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico costituito con 1 o più anziani ultrasessantacinquenni.
- D - 2) Nucleo del richiedente costituito da un solo adulto con uno o più figli minori a carico (la condizione non viene riconosciuta quando il richiedente convive more uxorio con altra persona adulta).
- D - 3) Nucleo del richiedente in cui sia presente persona con impossibilità a deambulare accertata dall'organo competente (Commissione medica per l'accertamento di invalidità civile) che risiede in alloggio non adeguato alle necessità quotidiane dell'invalido
Questa situazione si riconosce solo se è certificata la presenza delle condizioni soggettive di cui ai precedenti punti C-4.1 o C-4.2.
- D - 4) Richiedenti che siano nella condizione di una sistemazione abitativa precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio per finita locazione eseguito, con ISEE non superiore al 30% del limite previsto per l'accesso.
- D - 5) Nucleo familiare richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico con minore a carico di età inferiore a sei anni.

Le condizioni del quadro D non sono cumulabili tra loro.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - AGGIORNAMENTI

Ai sensi dell'art.6 del regolamento del Comune di Boretto, l'istruttoria delle domande presentate e la relativa attribuzione di punteggi viene effettuata dall'Ufficio preposto sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata alla stessa dal richiedente o comunque in possesso dell'ufficio.

In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata:

prima i richiedenti residenti nel Comune di Boretto ordinati secondo l'anzianità di residenza, poi i richiedenti con attività lavorativa nel Comune, non residenti, ordinati secondo il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore.

Le domande presentate che necessitano di regolarizzazione e che non sono state regolarizzate dal richiedente entro 30 giorni precedenti all'emanazione o aggiornamento della graduatoria, sono escluse nel caso di mancata documentazione di un requisito, mentre in caso di mancata documentazione di una condizione di punteggio lo stesso non è attribuito.

Apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, procede alla formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi ERP che viene

approvata con determina del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

La suddetta graduatoria conserva la sua efficacia di norma per 6 mesi, al termine dei quali si procede al suo aggiornamento.

Le domande ammesse nella graduatoria iniziale, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entrano di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande. Pertanto le domande escluse dalla Commissione e le domande scadute non entrano nel successivo aggiornamento.

Le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro cinque mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Nei trenta giorni successivi si provvede alla conclusione dell'istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate.

Qualora, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dovesse risultare una errata attribuzione di punteggio alla quale consegua la collocazione del richiedente in posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio, l'Ufficio preposto, in sede di autotutela amministrativa, provvede a comunicare all'interessato che la posizione in graduatoria è dovuta ad errore nell'attribuzione del punteggio richiesto, assegnando un termine di 10 giorni per l'eventuale produzione di controdeduzioni, decorso il quale il responsabile dell'Ufficio preposto, determina con provvedimento definitivo la nuova collocazione in graduatoria.

Nelle more dell'esame di eventuali controdeduzioni presentate, l'Ufficio preposto prosegue l'attività di assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria vigente.

I richiedenti, che ritengano di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, potranno integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima.

L'ultima graduatoria approvata sostituirà a tutti gli effetti, quella precedente e, costituirà la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi disponibili al momento dell'aggiornamento della graduatoria.

CONTROLLI

Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione.

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato. Fino alla conclusione di tali accertamenti la domanda resta sospesa.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda non viene ammessa in graduatoria.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni viene esclusa dalla graduatoria. In tali casi la domanda non potrà essere comunque ripresentata per 12 mesi dalla esclusione dalla graduatoria, né dal richiedente né da altri membri del nucleo familiare.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

La Commissione verifica il numero e la tipologia degli alloggi ERP disponibili al momento dell'assegnazione, qualora risultino alloggi assegnabili il Comune procede all'assegnazione nell'ordine di priorità definito dalla graduatoria vigente.

Nella scelta degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il Comune persegue prioritariamente l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico oltre che, ove possibile, il soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario relativamente alla sua composizione e alle problematiche che manifesta.

In sede di assegnazione la Commissione, verifica l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.



Il Responsabile del Servizio
Veroni Giuliana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuliana Veroni".

